



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0262/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0251/TFNSD/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Antonella Arpini - Componente (Relatore)
Gaetano Berretta - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Nicola Ruggiero - Componente
Carlo Purificato - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 giugno 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28933/1143pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026 nei confronti del sig. Marco Margiotta, del sig. Oliver Marc Centner, nonché della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale n. 28933/1143pf25-26/GC/blp del 5 maggio 2026

nei confronti di:

- **Marco Margiotta**, (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere:

"a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31.3.2026, al deposito della seguente documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza, relazione del revisore legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione;

b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l'indicatore di liquidità, del prospetto contenente l'indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l'indicatore di costo del lavoro allargato, del report consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget";

- **Oliver Marc Centner**, (all'epoca dei fatti Amministratore Delegato dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.) per rispondere: **"a.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31.3.2026, al deposito della seguente documentazione: relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza, relazione del revisore legale dei conti; relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione;**

b.- della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provvedimento, entro il termine del 31.3.2026, al deposito, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale, del prospetto contenente l'indicatore di liquidità, del prospetto contenente l'indicatore di indebitamento, del prospetto contenente l'indicatore di costo del lavoro allargato, del report consuntivo dello stato patrimoniale, del report consuntivo del conto economico e delle note contenenti le cause degli scostamenti rilevanti rispetto al budget depositato e gli interventi correttivi adottati o da adottare ai fini del rispetto degli obiettivi iniziali del budget";

- società **U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.**, per rispondere:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

"a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marco Margiotta ed Oliver Marc Centner, entrambi amministratori delegati dotati di potere di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

b.- a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A) par. II) delle N.O.I.F. e dall'art. 85, lett. C) par. I, II, III e IV, punti 1 e 2, che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto".

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e tutte le parti deferite hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l'Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l'Avv. Luigi Carlutti, su delega dell'Avv. Mattia Grassani, in difesa delle parti deferite, ritenuto, ai sensi dell'art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Marco Margiotta, mesi 3 (tre) di inibizione;
- al sig. Oliver Marc Centner, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., euro 8.000,00 (ottomila/00) di ammenda.

Dichiara la chiusura del procedimento.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell'accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 127, commi 4 e 5, CGS.

I RELATORI
Antonella Arpini
Carlo Purificato

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 4 giugno 2026.

IL SEGRETARIO
Marco Lai